



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato BENEDETTINI Adriano (id FSI 102891)

Con segnalazione del 16 maggio 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del XII Trofeo Avanzi BETTAZZI Daniele (A.R.) che: *“il giocatore non si è presentato al terzo turno entro i 60 minuti di tempo di tolleranza previsti dal bando del torneo. In seguito il giocatore afferma che si era proprio dimenticato che quella sera era previsto il turno”*.

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. L'annuncio di un eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro”*.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta in ogni caso una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato BENEDETTINI Adriano.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 15/6/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano